

Risposta n. 107/2026

OGGETTO: Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – articolo 173 Tuir – assenza di abuso

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa, Beta e Gamma (di seguito, *Società*) presentano un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, unitamente ai signori S1, S2, S3, S4, S5 (di seguito, *Gruppo 1*) e ai signori L1 e L2 (di seguito, *Gruppo 2* e assieme alle *Società* e al *Gruppo 1*, *Istanti*) con la quale chiedono se l'operazione di riorganizzazione aziendale rappresentata sia riconducibile a una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef), imposta sul valore aggiunto, imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali.

Gli *Istanti* rappresentano che Alfa svolge l'attività di *holding*, occupandosi della gestione di partecipazioni di società che operano nel settore X e Y, nonché della gestione di alcuni immobili.

La predetta società possiede le seguenti partecipazioni:

- il ...% di Beta, la quale opera nel settore X e Y e, inoltre, gestisce ... Beta controlla altresì Gamma, operante nel settore Y e titolare di ...
- il ...% di Delta, la quale gestisce in affitto ...;
- il ...% di Omega, società immobiliare con sede in ..., il cui patrimonio è costituito esclusivamente da liquidità, trovandosi in via di cessazione per il raggiungimento dell'obiettivo sociale.

I consigli di amministrazione di tutte le società sono composti da soci del *Gruppo 1* e del *Gruppo 2*.

La Alfa è altresì titolare dei seguenti cespiti:

- un complesso immobiliare a ..., composto da otto immobili abitativi e due immobili commerciali;
- un terreno a ...;
- due *garage* a ...;
- un immobile abitativo a ...;
- un immobile abitativo a ...

Il *Gruppo 1* e il *Gruppo 2* sono composti dai figli del B1, fondatore del gruppo societario.

Il *Gruppo 1* è composto dai sigg. S1 (titolare del ...% delle partecipazioni della Alfa), S2 (titolare del ...%) e S3 (titolare del ...%), nonché dai sigg. S4 (titolare del ...%) e

S5 (titolare del ...%), ed è complessivamente titolare del ...% del capitale sociale di Alfa; la compagine societaria si occupa principalmente delle attività del gruppo societario svolte nel settore X (e ad esse risulta interessata prevalentemente).

Il *Gruppo 2* è costituito dai sigg. L1 (...% di Alfa) e L2 (...% di Alfa), complessivamente titolari del ...% del capitale sociale di Alfa, i quali si sono, da sempre, concentrati sulle attività Y e immobiliari.

La Alfa possiede inoltre il ...% di azioni proprie.

Secondo quanto dichiarato in istanza, negli ultimi anni tra i componenti dei due "schieramenti" familiari sarebbero emersi contrasti sulla gestione del gruppo societario (come da verbale dell'assemblea ordinaria del ... e del ... di Alfa, da verbale dell'assemblea ordinaria del ... e del ... di Gamma, rispettivamente, allegati n. ..., n. ... e n. ...).

Al fine di superare la situazione di *impasse*, la quale, per espressa volontà degli interessati, non potrà risolversi con la fuoriuscita dei soci di un gruppo familiare e l'acquisto della totalità delle partecipazioni da parte dell'altro, si sarebbe individuata una soluzione riorganizzativa apprezzata da entrambe le compagini.

Più precisamente è stata progettata la seguente ristrutturazione;

- conferimento del ramo d'azienda a favore della Gamma da parte della Alfa, ai sensi dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir) (allegato n. ... all'istanza);

- cessione delle partecipazioni in Gamma dalla Beta a favore della Alfa (allegato n. ... all'istanza) **per un prezzo pari al valore di mercato di euro xxx**, in regime *pex*;

- scissione asimmetrica non proporzionale di Alfa a favore di *Newco1* e *Newco2*, ciascuna integralmente partecipata da ognuno dei soci del *Gruppo 2* (allegato n. xxx) (di seguito, Scissione), rispettivamente, L1 e L2.

Più precisamente, si perseguirà un duplice intento:

1) suddivisione del settore X e del settore Y e immobiliare a favore, rispettivamente, del *Gruppo 1* e *Gruppo 2*;

2) separazione dei destini imprenditoriali tra i due soci del *Gruppo 2*.

La Scissione a favore delle due società beneficiarie di nuova costituzione prevederà le seguenti assegnazioni:

- il ...% delle partecipazioni in Gamma, suddivise in parti uguali tra *Newco1* e *Newco2*;

- il ...% delle partecipazioni in Delta, suddivise in parti uguali tra *Newco1* e *Newco2*;

- il ...% del terreno edificabile di ..., di cui il ...% alla *Newco1* e il ...% alla *Newco2* (il restante ...% rimarrà nel patrimonio della società scissa).

Inoltre, verrà assegnato alla *Newco1*:

- l'immobile abitativo a ...;
- gli immobili commerciali a ...;
- i *garages* a ...;
- liquidità per euro ...;

e alla *Newco2*:

- l'immobile abitativo a ...;
- liquidità per euro ...

Il *Gruppo 1* continuerà a mantenere, invece, le partecipazioni in Alfa senza possedere alcuna partecipazione nelle beneficiarie secondo le seguenti percentuali: S1 (...%), S2 (...%) e S3 (...%), S4 (...%) e S5 (...%).

La Scissione verrà realizzata in regime di neutralità e, pertanto, in continuità di valori fiscali e senza l'esercizio di alcun regime di rivalutazione dei beni; inoltre, non sarà previsto alcun conguaglio in denaro.

Alla luce di quanto rappresentato, gli *Istanti* propongono istanza di interpello in ordine "*alla elusività/abusività ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF con riferimento, rispettivamente, agli artt. 9, 87, 173 e 176 del TUIR e 44 e 67 del TUIR; dell'IVA (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972); dell'imposta di registro (art. 4, Tariffa Parte 1 allegata al D.P.R. n. 131/1986) e delle imposte ipotecarie e catastali (art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e art. 10, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 347/1990)dell'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale della società Alfa a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione (qui individuate come Newco1 e Newco2), preceduta dal conferimento, da parte di Beta (integralmente partecipata da Alfa) a favore di Gamma (integralmente partecipata da Beta) di un ramo d'azienda X e dalla cessione della totalità delle partecipazioni detenute dalla prima nella seconda a Alfa*".

Con nota del ... (prot. RU n. ..., n. ... e n. ...), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa e con successiva nota del ... (acquisita con prot. RU n. ...

e n. ...), gli *Istanti* hanno risposto alla predetta richiesta (di seguito, documentazione integrativa).

In tale ultima sede, gli *Istanti* hanno avuto modo di precisare che nelle more della predisposizione della documentazione integrativa, hanno concordato che il conferimento del ramo d'azienda da parte della Beta, a favore della Gamma non verrà realizzato.

In merito all'operazione "segregativa", pertanto, verranno effettuate le seguenti modifiche rispetto al piano di ripartizione originario, come da nuovo progetto di Scissione (allegato n. ... della documentazione integrativa):

- il terreno edificabile di ... sarà interamente attribuito a *Newco1*;
- verranno assegnati n. 7 *garage* a favore di *Newco1* (**attualmente di proprietà di Beta e in seguito assegnati a Alfa**) e n. 2 *garage* a favore di *Newco2*;
- verranno attribuiti alcuni degli immobili di ..., composti da studi di commercialisti e da studi di avvocati (**al momento posseduti da Beta e, in seguito, assegnati a Alfa**), rispettivamente, a *Newco2* e *Newco1*;
- verranno assegnati, in liquidità, euro ... ed euro ..., rispettivamente, a *Newco1* e *Newco2*, a differenza di quanto pattuito in precedenza (rispettivamente, euro ... e euro ...).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli *Istanti* ritengono che l'operazione di riorganizzazione in oggetto non costituisca una fattispecie di abuso del diritto, con riferimento alle posizioni, ai fini Ires, Iva e imposta di registro, delle *Società*, nonché, ai fini Irpef, dei soci del *Gruppo 1* e del *Gruppo 2*.

Gli *Istanti* ritengono, infatti, che l'operazione nel suo complesso non sia priva di sostanza economica; a seguito della Scissione, difatti, verrà a configurarsi una situazione societaria profondamente diversa da quella attuale.

Alfa potrà proseguire attivamente l'esercizio delle proprie attività d'impresa, fuoriuscendo dalla situazione di *impasse* gestionale e scongiurando ogni rischio di messa in liquidazione.

I soci del *Gruppo 1* rimarranno i titolari delle partecipazioni nella scissa, mentre quelli del *Gruppo 2* non avranno più alcuna partecipazione nella stessa; questi ultimi saranno i soli titolari delle partecipazioni nelle *newco*, così, infine, *"verrà meno la descritta commistione patrimoniale tra il Gruppo 1 e il Gruppo 2"*.

Gli *Istanti* precisano che la prospettata riorganizzazione non realizza alcun vantaggio fiscale indebito.

Questi ultimi ribadiscono, infatti, che la Scissione avverrà *"in regime di neutralità fiscale, in continuità di valori fiscali e senza optare per rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva"*; inoltre, la scissa *"proseguirà ad applicare il regime IRES ordinario delle società di capitali ed analogo regime sarà applicato anche dalle società beneficiarie"*.

Si tratterà di una "pura" operazione di riorganizzazione dell'assetto societario e, pertanto, il trattamento fiscale applicato sarà quello tipico di tali operazioni, ossia quello connaturato della neutralità fiscale e della continuità dei valori (*cfr.* Pareri del Comitato Consultivo n. 5 del 18 luglio 2001, n. 10 del 12 aprile 2006 e n. 56 del 22 marzo 2007).

Sul tema della legittimità dell'operazione di scissione parziale non proporzionale realizzata per *"dividere società in cui i soci non intendevano proseguire unitariamente"*

l'attività imprenditoriale", l'Agenzia delle entrate, evidenziano gli *Istanti*, si è pronunciata ripetutamente a favore di operazioni simili (*cfr.* Risposte n. 36 del 12 ottobre 2018 e n. 421 del 1° ottobre 2020).

In istanza viene inoltre ribadito che i soci di entrambi i gruppi familiari non hanno alcuna intenzione di cedere le proprie partecipazioni e che sia la società scissa sia le società beneficiarie continueranno a svolgere le attività economiche esercitate precedentemente e non cederanno alcun *asset* di cui sono proprietarie.

Gli eventuali plusvalori relativi ai componenti patrimoniali concorreranno alla formazione del reddito, secondo le ordinarie norme vigenti, nel momento in cui fuoriusciranno dal regime d'impresa.

Le conclusioni a cui pervengono gli *Istanti* possono essere estese anche con riferimento all'Iva, considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera *f*) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633, prevede che: "*Non sono considerate cessioni di beni: [...] f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale*".

In maniera analoga, per l'imposta di registro, l'articolo 4, Tariffa parte 1 allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che sono soggetti a registrazione in termine fisso e a "*tassa fissa*" gli atti societari, tra cui "*fusione tra società, scissione delle stesse*"; inoltre, l'articolo 10, comma 2, e l'articolo 4 della Tariffa, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (TUIC), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dispone che

"gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo" sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente, nella misura fissa di euro 200.

Alfa e le sue società partecipate, infatti, non sono attualmente in grado di proseguire l'esercizio delle rispettive attività economiche a causa dei disaccordi tra il Gruppo 1 e il Gruppo 2; con la prospettata riorganizzazione si *"consoliderà e formalizzerà una situazione che in parte si sta già verificando, vale a dire la gestione del business X da parte del Gruppo 1 e la gestione delle attività Y del Gruppo 2"* (cfr. Risoluzione n. 183/E del 14 novembre 2001 e Parere del Comitato Consultivo n. 17 del 16 maggio 2006).

L'obiettivo della separazione dei percorsi imprenditoriali è, dunque, quello di ottimizzare le attività societarie e scongiurare il rischio di contrasti nella gestione, se non di uno stallo delle medesime società.

Le predette considerazioni non vengono smentite dalla circostanza che la Scissione sia preceduta dalla cessione della Gamma da parte della Beta a favore della Alfa (né dal venir meno del preliminare conferimento del ... da Beta in Gamma, come specificato in sede di documentazione integrativa).

La cessione delle partecipazioni della Gamma avverrà in regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del Tuir, ricorrendone i presupposti richiesti dalla norma.

Anche in merito all'Iva e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, le disposizioni applicabili, recate dall'"*art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972 (per l'IVA), dall'art. 4, Tariffa Parte 1 allegata al D.P.R. n. 131/1986 (per l'imposta di registro), dall'articolo 4 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dal precedente art. 10, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 347/1990 (per le imposte ipotecarie e catastali)"*,

prevedendo che le operazioni prospettate "*debbano essere, rispettivamente, fuori campo IVA e soggette a "tassa fissa"*", sono ispirate al principio di "*non colpire*" le operazioni di riorganizzazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si osserva che la prospettata operazione di riorganizzazione è in una fase embrionale, in quanto risultano ancora da realizzare i vari adempimenti civilistici e contabili della cessione della partecipazione in Gamma e della Scissione, nonché devono essere ancora redatti i relativi atti definitivi.

Il presente parere prescinde, inoltre, da ogni valutazione in merito alla correttezza dei valori contabili, economici e fiscali indicati in istanza e nella documentazione integrativa, nonché in merito alla liceità, sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate.

Resta, di conseguenza, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria su tali aspetti.

In termini generali, si ricorda che per richiedere il parere dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono, fra l'altro, indicare:

il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo,
le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione raffigurata.

Secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10*bis* della legge n. 212 del 2000, recante la "*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi dei tre elementi costitutivi dell'abuso del diritto in ambito tributario:

(a) il conseguimento di vantaggi fiscali "*indebiti*", costituiti da "*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*" ¹

(b) l'assenza di "*sostanza economica*" dell'operazione o delle operazioni effettuate dal contribuente, consistente in "*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*" ²

(c) l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

Come evidenziato nell'Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7, la verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito.

L'insussistenza di un vantaggio indebito o l'assenza di uno degli altri elementi costitutivi dell'abuso esclude *ab origine* l'esistenza di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi.

Con il successivo comma 3 dell'articolo 10*bis*, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che

rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà prioritariamente alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo (l'indebito vantaggio fiscale) in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di un indebito vantaggio fiscale, si proseguirà nell'analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi dell'abuso del diritto (assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio indebito).

Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'abuso, l'amministrazione finanziaria procederà all'analisi della fondatezza della non marginalità delle ragioni extrafiscali, così come addotte dal contribuente nell'istanza di interpello.

Al riguardo, giova osservare che la neutralità fiscale stabilita dall'articolo 173 del Tuir, la cui applicabilità è invocata dagli *Istanti* in relazione alla Scissione, potrebbe rientrare nelle fattispecie di "*vantaggio fiscale*", come declinate dall'Atto di indirizzo, che possono essere oggetto di sindacato antiabuso ai sensi dell'articolo 10^{bis} della legge n. 212 del 2000, al fine di verificare se la *ratio* della previsione di tale neutralità (fiscale) per le operazioni straordinarie (come, appunto, le operazioni di scissione) venga aggirata o tradita nell'attuazione concreta della Scissione rappresentata in sede di istanza.

Ciò posto, occorre rilevare che, in base al contenuto dell'Atto di indirizzo, nell'ambito di "*singole operazioni*", la ricerca della sussistenza di un vantaggio fiscale che possa essere qualificato come indebito deve avvenire "*guarda[ndo] alla ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata*".

Al contempo, lo stesso Atto di indirizzo precisa che, ai fini dell'analisi antiabuso, rilevano non solo singoli fatti, atti o contratti in sé considerati (*i.e.*, le singole operazioni), ma anche operazioni, cosiddette "complesse", costituite da più fatti, atti o contratti tra loro collegati e riconducibili al perseguimento e all'attuazione di un interesse del contribuente. In tali casi, la verifica del rispetto della *ratio* delle norme fiscali si presenta più complessa e il vantaggio fiscale indebito va ricercato nel risultato del collegamento dei singoli atti, fatti o contratti attraverso i quali si è esplicato o attuato il disegno unitario perseguito dal contribuente. A tale fine, la verifica della natura indebita del vantaggio può avvenire riferendosi, oltre che alla *ratio* delle norme applicate, ai principi dell'ordinamento tributario.

In relazione al quesito antiabuso prospettato dagli *Istanti*, si ritiene che l'operazione rappresentata non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi del citato articolo 10-*bis*. In particolare, l'attuazione della predetta riorganizzazione non integra, in capo ai soggetti coinvolti, alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito per le ragioni che si andranno a esporre e, di conseguenza, non si procederà all'esame degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.

Nel caso di specie, la fattispecie oggetto dell'esame antiabuso consta delle seguenti operazioni (ancora da realizzare):

- i)* cessione integrale delle partecipazioni in Gamma da parte di Beta a favore di Alfa;
- ii)* la Scissione.

In sede di documentazione integrativa, gli Istanti hanno precisato che una parte degli immobili oggetto di scissione a favore di una delle società beneficiarie perverrà nella disponibilità della scindenda tramite "assegnazione"; si precisa, fin da adesso, che avendo gli *Istanti* rappresentato tale circostanza solo in sede di integrazione documentale e, soprattutto, non avendo fornito alcuna indicazione sulle modalità di attuazione, sui valori e sul trattamento fiscale della medesima, la stessa non potrà essere oggetto della presente valutazione antiabuso, così come alcuna valutazione potrà essere svolta in merito agli effetti fiscali connessi all'indebitamento di Alfa per l'acquisto della partecipazione in Gamma.

In merito al comparto delle imposte dirette, si osserva quanto segue.

La rappresentata riorganizzazione sarebbe stata individuata quale soluzione condivisa dai soci *"dopo una lunga trattativa e con l'ausilio dei rispettivi professionisti di fiducia"*, al fine di superare una paventata situazione di *impasse* della continuità aziendale a causa delle diverse idee imprenditoriali e dell'incompatibilità caratteriale dei soci stessi.

In merito alla prima operazione prospettata, si precisa che la cessione delle partecipazioni in Gamma, da parte di Beta a favore di Alfa, avverrà *"ad un prezzo in linea con il valore di mercato"* pari a circa euro ..., valore determinato con il metodo patrimoniale semplice e verrà corrisposto mediante accesso a un finanziamento bancario (vedi allegati alla documentazione integrativa n. ..., ... e ...). La predetta cessione avrà, dal punto di vista fiscale, natura realizzativa, determinando una plusvalenza da cessione in regime *pex*.

In merito alla successiva Scissione si evidenzia che l'operazione verrà realizzata al fine di permettere ai soci di perseguire i diversi intenti imprenditoriali (nel settore X e in quello Y e immobiliare), non avendo gli stessi adottato le altre soluzioni che erano state vagliate: a) l'acquisto della totalità delle partecipazioni detenute da un gruppo familiare da parte dei soci appartenenti all'altra compagine familiare (circostanza rappresentata in istanza); b) la cessione dell'intero "*gruppo Alfa*" al "*gruppo Zeta*" (ipotesi menzionata in sede di documentazione integrativa).

Giova ricordare che la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del Tuir, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

La neutralità fiscale implica, altresì, la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia in capo ai soci (per cui le partecipazioni ricevute ereditano il valore fiscalmente riconosciuto di quelle possedute *ante* scissione), sia in capo alla/e società beneficiaria/e (per cui i beni della società dante causa mantengono gli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società avente causa).

Come più volte evidenziato, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione, anche non proporzionale (*cfr.* Risoluzione n. 56/E del 22 marzo 2007 e Parere del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive n. 5 del 24 febbraio 2005), non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, imponibile ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del Tuir, attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", al solo scopo di

rinvviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione (*cfr.* la risposta all'istanza di interpello n. 263 del 2023).

Nel caso in esame, l'applicazione del regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 173 del Tuir alla prospettata riorganizzazione, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto l'operazione ha come fine quello di permettere a ciascuno socio o gruppo di soci di possedere una propria *holding*, nella quale operare gli investimenti preferibili, e quello di gestire autonomamente il passaggio generazionale a favore dei propri discendenti.

A seguito della prospettata riorganizzazione, quindi, il *Gruppo 1* proseguirà a possedere la Alfa, senza alcuna partecipazione nelle società beneficiarie, e proseguirà a operare nel ramo X; tale ultima attività verrà svolta in misura prevalente, in quanto la Alfa continuerà comunque a possedere il ramo d'azienda di ... (come specificato in documentazione integrativa), destinato all'attività Y.

I soci del *Gruppo 2*, invece, si concentreranno sul settore Y e immobiliare e diverranno soci unici di ciascuna delle due beneficiarie, proseguendo i propri destini imprenditoriali separatamente, e non parteciperanno più alla società scissa; essi, infatti, concambieranno, a seguito della Scissione, le partecipazioni originariamente detenute nella Alfa con quelle delle rispettive società beneficiarie.

Dal progetto di scissione allegato, inoltre, non è stato previsto il pagamento di alcun conguaglio in denaro.

Si ritiene utile ricordare che a favore delle società beneficiarie verranno assegnate, oltre alle quote paritetiche delle partecipazioni totalitarie in Gamma e Delta:

i) un appartamento a ..., un terreno edificabile sito a ... "*con destinazione Y*", un ufficio a ... e liquidità per euro ... a favore della *Newco1*;

ii) un appartamento a ..., un ufficio e 2 posti auto a ... e liquidità per euro per la *Newco2*.

Tenuto conto della natura degli *asset* appena descritti, giova rilevare che qualora, a seguito della Scissione, *Newco1* e *Newco2* non dovessero svolgere un'effettiva attività imprenditoriale caratterizzata da uno sfruttamento economicamente profittevole e proporzionalmente adeguato delle risorse immobiliari e finanziarie assegnate, la Scissione risulterebbe finalizzata a creare dei contenitori societari volti a differire *sine die* la tassazione in capo ai soci persone fisiche.

In proposito, gli *Istanti*, in sede di documentazione integrativa, hanno prodotto gli statuti societari e i "*business plan*" della *Newco1* e della *Newco2* (allegati ..., ..., ... e ...) nell'ambito dei quali sono state rappresentate le attività imprenditoriali che verranno svolte mediante lo sfruttamento economico degli *asset* assegnati.

La complessiva operazione, precisano gli *Istanti*, risponde alle attuali e concrete esigenze organizzative e gestionali della compagine societaria e non muove da interessi personali dei singoli soci.

Nel caso di specie, alle condizioni sopra esposte e nei limiti di quanto rappresentato, si ritiene che la Scissione non determini alcun vantaggio fiscale in contrasto con la *ratio* dell'articolo 173 del Tuir.

Con riferimento al comparto impositivo dell'imposta sul valore aggiunto, si fa presente che la disposizione di cui alla lettera f) dell'articolo 2, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone che non sono considerate cessioni di beni *"I passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti"*, risultando l'operazione di scissione parziale irrilevante ai fini dell'imposta.

Si fa, inoltre, presente che l'articolo 19-bis2, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 obbliga la Società beneficiaria ad effettuare la rettifica della detrazione IVA, ricorrendone i presupposti. La norma citata dispone, infatti, che *"Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche"* (cfr. risposta n. 225 del 31 marzo 2021 e circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, paragrafo 7.3).

Inoltre, per quanto concerne la cessione integrale delle partecipazioni in Gamma da parte di Beta a favore di Alfa, trova applicazione l'articolo 10, primo comma, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui sono esenti dall'imposta *"le operazioni relative ad*

azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli...".

Posto quanto sopra, si fa presente che la soluzione riorganizzativa prospettata nell'istanza non integra, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, profili di abusività ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Con riferimento al comparto delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabili in relazione al trasferimento dei beni coinvolti nella scissione di cui trattasi, ai fini della qualificazione della fattispecie in esame come non abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* del d.lgs. n. 212 del 2000, è necessario che la scissione effettuata si caratterizzi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione atteso che, diversamente, la fattispecie integrerebbe un'assegnazione di beni ai soci, con il relativo trattamento fiscale previsto dalla legge.

In altre parole, è necessario che i beni che vengono attribuiti alla *Newco1* e alla *Newco2* tramite la scissione siano utilizzati nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, così come rappresentato nei "*Business plan 2027-2030*" - allegati dagli Istanti nella documentazione integrativa - e non utilizzati ai soli fini di società di "*mero godimento*", non connotate da alcuna operatività.

Tanto premesso, si osserva che la descritta operazione di scissione, singolarmente considerata, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, non ravvisandosi alcun contrasto con la *ratio* delle disposizioni tributarie sopra richiamate.

Invero, in relazione alla scissione prospettata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4 della Tariffa, parte 1, allegata al TUR, dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 4 della Tariffa, allegata al TUIC.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività, nonché della loro concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dai soggetti istanti, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**